

CONFRONTO TRA I CONTENUTI DEL PRAC APPROVATO RISPETTO A QUANTO IMPOSTO DALLA Legge R.le 14/2011 - art. 5 "CONTENUTO DEL PRAC" ed osservazioni sugli stessi

1 - Il PRAC contiene:	
a) censimento: edifici pubblici e privati, siti, mezzi di trasporto, affioramenti naturali (sono riportati vecchi dati su rotabili, tubazioni e coperture non aggiornati)	PARZIALE ad esclusione dei dati sul telerilevamento (pag. 35, 56)
-censimento aziende, impianti industriali ed aree dimesse	DESCRITTIVO (pag. 58)
- amianto nelle acque potabili	DESCRITTIVO (pag. 61)
b) mappatura georeferenziata siti amianto sia di origine naturale che antropica I dati del telerilevamento delle coperture sono stati inseriti nella fase finale di stesura del PRAC (pag. 52)	PARZIALE (pag. 52)
c) criteri valutazione livelli di rischio per la bonifica	ASSENTE
A pag. . 65 si riporta "La valutazione del rischio esposizione" con riferimento anche ad un "indice di esposizione" non definito. Si confonde l'indice di esposizione con indice di degrado in All. 6. Va chiarita la relazione tra indice di degrado e All. 6 - NECESSITA DI LINEE GUIDA / PROTOCOLLO	per le sole coperture (pag. 65 - algoritmo Amleto)
d) criteri per la definizione delle priorità degli interventi di bonifica	DESCRITTIVO (rif. DM. 101/2003)
e) il monitoraggio fibre di amianto nelle aree ad elevata presenza antropica e nelle aree con affioramenti naturali con costruzione della mappa delle concentrazioni a livello regionale	DESCRITTIVO (previsto entro il 2019 - All. 4 e 5)
f) promozione iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione	DESCRITTIVO (pag. 76 ed All. 10)
g) MONITORAGGIO SANITARIO ED EPIDEMIOLOGICO	
g.1) sorveglianza sanitaria esposti o ex esposti	DESCRITTIVO (pag. 70)
g.2) raccolta di dati epidemiologici	DESCRITTIVO (pag. 70)
g.3) l'utilizzo del registro regionale dei mesoteliomi	DESCRITTIVO (pag.70)
h) la previsione di idonee misure di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro	ASSENTE
i) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASP e dell'ARPACAL; CONTIENE CONFLITTI DI COMPETENZE in relazione alla valutazione dello stato di conservazione di ASP e ArpaCal (pag. 65-74 e 75)	PRESENTE (pag. 74)
j) redazione di un elenco di imprese in possesso dei requisiti per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;	ASSENTE
k) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASP e delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento dell'amianto	PRESENTE (pag. 73)
l) gli indirizzi per la realizzazione del PAC Indica una tempistica impossibile al parag. 16.7 per la redazione dal PAC	PRESENTE (pag. 78)
m) definizione linee guida per la predisposizione di incentivi da parte della Regione per la rimozione dell'amianto (art. 11, c.3 L.Reg.)	ASSENTE (Osserv. ONA)
n) definizione di linee guida per la predisposizione di serv. sanitari per gli esposti a manufatti di amianto o affetti da patologie correlate all'amianto	ASSENTE
s) la definizione di ulteriori strumenti o servizi predisposti dalla Regione Calabria per le finalità di cui all'articolo 1.	ASSENTE
2 - Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto (parte integrante del PRAC) Delegato alle Province con art. 54 L. R. 47/2011 e Definizione criteri con DGR 502/2013	ASSENTE

Inoltre

NEL PRAC: a pag. 34 si indica l'attivazione delle azioni mirate per qualificare la figura del Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture edifici ed impianti ed all'istituzione di un **elenco di tecnici abilitati** allo svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione del problema amianto"

NON ANCORA ATTUATA

NELLA LEGGE REGIONALE:

- all'art. 6 comma 2, secondo rigo, va sostituito "comma 2" con "comma 1"
- all'art. 9 comma 2 al secondo rigo "comma 8" va sostituito con "art. 8"
- il comma 3 dell'art. 11 fa riferimento ad un "avviso" da emettere entro 30 gg dalla legge contenente modalità, termini e parametri tecnici e valutativi per la concessione di contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo

NON ATTUATO

- all'art. 6, comma 3, si indica che entro 60 giorni dalla pubblicazione del PRAC i sindaci attivano lo sportello amianto

EVIDENTEMENTE si deve indicare "dalla pubblicazione della Legge" come si deduce dal disposto del comma 5 del successivo art. 10

Allo steso art. 6 si deve specificare che l'ordinanza sindacale non va emessa per l'istituzione dello sportello (per il quale si procede con delibera di GM) ma per il censimento dei MCA

- all'art. 9, comma 3, bisogna chiarire se è sempre aperta la comunicazione di cui all'art. 6 in assenza di ordinanza di censimento, anche ai fini dell'applicazione della sanzione

-La **sorveglianza sanitaria** secondo il PRAC, pag. 19, va attivata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PRAC

NON ATTUATA

-Le risorse finanziarie per l'attuazione del PRAC (pag. 83)

DA CHIARIRE

Altre possibilità per **sostenere i comuni per le bonifiche in danno**

-Istituzione di un fondo per i comuni ai fini dell'esecuzione degli interventi di bonifica di particolare urgenza e necessità, in danno dei proprietari, nel caso non dispongano di adeguata copertura finanziaria (per la sola rimozione e bonifica, i costi per il ripristino delle coperture restano a carico del Comune). Il fine è quello di agevolare i Comuni nell'esecuzione di interventi di rimozione di coperture in stato di avanzato degrado, costituenti rischio sanitario concreto, per la salute pubblica, per le quali i proprietari non hanno ottemperato alle ordinanze emesse.

(Necessita definire i criteri per la concessione dei contributi)